

Codice A1816B

D.D. 7 gennaio 2021, n. 25

R.D. 523/1904 - P.I. n. 6635 - CNSPA 160 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la regolarizzazione di attraversamento sifonato in sub - alveo con condotta fognaria nel torrente Grana, nel Comune di Cuneo. Richiedente: Consorzio Irrigazione Sinistra Stura - Distretto Partecipanza Canale Morra. Regolarizzazione e approvazione schema di disciplinare.



ATTO DD 25/A1816B/2021

DEL 07/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 6635 - CNSPA 160 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la regolarizzazione di attraversamento sifonato in sub - alveo con condotta fognaria nel torrente Grana, nel Comune di Cuneo. Richiedente: Consorzio Irrigazione Sinistra Stura – Distretto Partecipanza Canale Morra. Regolarizzazione e approvazione schema di disciplinare.

In data 3 e 4/12/2020 con note prot. n. 60541-60730/A1816B il Consorzio Irrigazione Sinistra Stura – Distretto Partecipanza Canale Morra di Cuneo, ha presentato istanza per ottenere la regolarizzazione di opere esistenti e la concessione demaniale in sanatoria per la realizzazione di attraversamento in sub - alveo con condotta fognaria ovoidale in cemento, nel torrente Grana, nel Comune di Cuneo, comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Antonio Garino, in base ai quali sono descritti i seguenti interventi, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.:

- 1 attraversamento fognario in cemento ovoidale altezza 135 (Identificato come Morra Borca Vianina) nel torrente Grana in comune di Cuneo (presso i lotti censiti al C.T. di Cuneo al Fg. 11 n. 28 e confinante con la particella n. 7 del foglio 1 di Cervasca) risalente al 1923 ed oggetto di parere favorevole rilasciato a suo tempo dall'AIPO in data 21/6/2011 Prot. 22649, ed oggi di sola competenza regionale. Tale condotta è adiacente ad altra condotta denominata "Miglia Borche Bosco e Gallo" con annessa scogliera protettiva oggetto di pratica a se stante CNSPA 159.

Gli elaborati progettuali, sono costituiti dalle seguenti tavole:

- Relazione tecnica illustrativa con annessa documentazione fotografica.
- Elaborato grafico.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cuneo (pubblicazione dal 10/12/2020 al 25/12/2020) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Considerato che a seguito dei provvedimenti Anti Covid non è stato possibile eseguire sopralluogo in loco, in considerazione altresì di precedente sopralluogo riferito ad altre pratiche si è edotti della sistemazione in questione, ed esaminata la documentazione fotografica e gli elaborati progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grana.

Determinato il canone annuo in Euro 188,00 (centoattonotto/00) e trattandosi di sanatoria, lo stesso deve essere versato per le dieci annualità precedenti, ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, regolarmente versati.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata, con l'osservanza delle prescrizioni in seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i. ;
- D.G.R. N. 31-4182 del 22/10/2001;
- regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

determina

1) di regolarizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Consorzio Irrigazione Sinistra Stura – Distretto Partecipanza Canale Morra di Cuneo, n. 1 attraversamento fognario in cemento ovoidale altezza 135 (Identificato come Morra Borca Vianina) in nel torrente Grana in

comune di Cuneo (presso i lotti censiti al C.T. di Cuneo al Fg. 11 n. 28 e confinante con la particella n. 7 del foglio 1 di Cervasca), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e in premessa citati, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) Dovranno essere previste opere di adeguamento per migliorare la sicurezza delle opere medesime, talora si riscontrassero problematiche di sorta, attualmente inesistenti come da dichiarazione in istanza. Eseguire pertanto accertamento tecnico periodico annualmente in merito all'idoneità e allo stato del manufatto relativamente alla platea dissipativa in massi ciclopici, eventualmente legati, posti immediatamente al piede del sifone e dei due tratti di scogliera in massi atti a consolidare la sponda nell'intorno dell'interferenza con l'opera e a difendere la stessa, compreso lo scarico del canale di troppo pieno, dal potenziale aggiramento e scalzamento, in caso di opere necessarie di adeguamento dovrà essere richiesto apposita istanza autorizzativa a codesto Settore.

b) Dovranno essere effettuate verifiche periodiche annuali di verifica dello stato di manutenzione delle opere con accertamento che non vi siano sversamenti in alveo di liquami.

c) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

d) la regolarizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

e) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, nonché delle condotte, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

f) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

2) di concedere al Consorzio Irrigazione Sinistra Stura – Distretto Partecipanza Canale Morra di Cuneo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con 1 attraversamento fognario in cemento ovoidale altezza 135 (Identificato come Morra Borca Vianina) nel torrente Grana in comune di Cuneo (presso i lotti censiti al C.T. di Cuneo al Fg. 11 n. 28 e confinante con la particella n. 7 del foglio 1 di Cervasca), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e costituiti da:

- Relazione tecnica illustrativa con annessa documentazione fotografica.
- Elaborato grafico.

3) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) di accordare la concessione per la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2029, subordinatamente

all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5) di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00), fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6) di determinare l'importo della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) (pari a due annualità) a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

7) di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centottantotto/00) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

8) di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione sarà accertato sul capitolo 64730 ed impegnato sul capitolo 442030 del bilancio 2021.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Protezione Civile, Trasporti e

Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –

CNSPA160

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per 1 attraversamento fognario in cemento ovoidale altezza cm 135 (Identificato come Morra Borca Vianina) nel torrente Grana in comune di Cuneo (presso i lotti censiti al C.T. di Cuneo al Fg. 11 n. 28 e confinate con la particella n. 7 del foglio 1 di Cervasca).

Richiedente / Concessionario : Consorzio di Irrigazione Sinistra Stura – Distretto

Irriguo Partecipanza Canale Morra (C.F.), nella persona del Sig. nato a il, in qualità di Presidente.

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per 1 attraversamento fognario in cemento ovoidale altezza 135 (Identificato come Morra Borca Vianina) nel torrente Grana in comune di Cuneo (presso i lotti censiti al C.T. di Cuneo al Fg. 11 n. 28 e confinante con la particella n. 7 del foglio 1 di Cervasca);

Quanto sopra come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

Ai soli fini idraulici, l'opera con le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare, è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. /A1816B del di autorizzazione idraulica (P.I. 6635) e con riferimento altresì il parere dell'agenzia interregionale per il fiume Po AIPO prot. 22649/2011 del 21/6/2011 di parere in merito all'attraversamento di che trattasi.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2029**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare la copertura del corso d'acqua demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso corso d'acqua. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione durante l'uso della concessione medesima nonché da qualsiasi danno con conseguenze civili e penali annesse, risarcimenti di ogni genere e/o

indennizzi, derivanti da eventi che si verificassero sul torrente Grana. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, della copertura la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Come evidenziato nella predetta Determinazione che si intende parte integrante e richiamata integralmente alla presente, il Richiedente/Concessionario è obbligato altresì a:

a) Dovranno essere previste opere di adeguamento per migliorare la sicurezza delle opere medesime, talora si riscontrassero problematiche di sorta, attualmente inesistenti come da dichiarazione in istanza. Eeguire pertanto accertamento tecnico periodico annualmente in merito all'idoneità e allo stato del manufatto relativamente alla platea dissipativa in massi ciclopici, eventualmente legati, posti immediatamente al piede del sifone e dei due tratti di scogliera in massi atti a consolidare la sponda nell'intorno dell'interferenza con l'opera e a difendere la stessa, compreso lo scarico del canale di troppo pieno, dal potenziale aggiramento e scalzamento, in caso di opere necessarie di adeguamento dovrà essere richiesto apposita istanza autorizzativa a codesto Settore.

b) Effettuare verifiche periodiche annuali di verifica dello stato di manutenzione delle opere, con accertamento che non vi siano sversamenti in alveo di liquami.

c) La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di

danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

d) Il Concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nonché delle condotte, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

e) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00).**

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno.

Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di

riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via..... N° - (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)